

Il neo regolamento sul packaging disciplina anche le dichiarazioni sulle qualità ambientali

Imballaggi, stop greenwashing

Promozione solo su aspetti virtuosi e verificabili dei beni

Pagina a cura

DI VINCENZO DRAGANI

Legittimi solo "green claims" (autodichiarazioni verdi) sugli imballaggi che ne valorizzano qualità ambientali ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge, purché siano anche specifici e supportati da prove documentate. Lo prevede il nuovo regolamento 2025/40/UE sulla gestione sostenibile del packaging (pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 22/1/2025), che ha inaugurato la stagione delle regole ad hoc per la comunicazione commerciale verde di specifiche categorie di prodotti. Infatti, il neo provvedimento (in vigore dal febbraio 2025, ma vincolante solo dall'agosto del successivo anno) non si limita a riscrivere le norme europee sull'ecodesign di imballaggi e gestione dei relativi rifiuti. Ma detta i confini entro cui le dichiarazioni ambientali sul packaging saranno considerate legittime, superati i quali costituiranno greenwashing (o "ambientalismo di facciata").

Gli specifici limiti alle asserzioni ambientali. Il nuovo regolamento 2025/40/UE, in particolare, declina sugli imballaggi le regole sulle "asserzioni ambientali" previste dalla direttiva 2005/29/CE, il provvedimento madre dell'Unione europea contro le pratiche commerciali ingannevoli (tra cui rientra il greenwashing).

La direttiva, come sul punto modificata nel 2024, definisce asserzioni ambientali i messaggi volontari che, in un contesto commerciale, affermano o suggeriscono che un prodotto, una marca o un operatore economico hanno un impatto ambientale positivo, nullo, migliorato nel tempo o inferiore rispetto ad alternative simili. E ne stabilisce i limiti generali di legalità.

Il neo regolamento 2025/40/UE interviene in tale contesto normativo, specificando, in particolare, che le asserzioni ambientali relative agli imballaggi possono essere "fornite solo in relazione al-

le proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime applicabili (...) conformemente ai criteri, alle metodologie e alle regole di calcolo" da esso previsti. Inoltre, prescrive che le asserzioni ambientali debbano chiarire se le qualità verdi sono attribuite ad una parte dell'imballaggio, all'intero packaging oppure a tutte le unità immesse sul mercato dall'operatore economico. Infine, impone che la bontà delle asserzioni sia dimostrata sulla base della documentazione tecnica predisposta nelle forme e nei modi previsti dallo stesso regolamento.

Le qualità ambientali non pubblicizzabili. Molteplici le nuove caratteristiche green cui gli imballaggi dovranno obbligatoriamente rispondere. E che non potranno essere quindi oggetto di vanto commerciale. Il neo regolamento 2025/40/UE impone infatti standard di ecoprogettazione che interessano la presenza di sostanze chimiche e di materiali riciclati così come le dimensioni del packaging, passando da riutilizzabilità e recuperabilità dei beni. Una prima stretta, in particolare, riguarda presenza e concentrazione di sostanze rischiose per ambiente e salute. Il regolamento impone di ridurre al minimo quelle definite come "preoccupanti" in base alla disciplina di riferimento (il regolamento "Reach" n. 1907/2006). Limiti specifici sono inoltre previsti per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, "Pfas" (le sostanze perfluoroalchiliche, artificiali, ad alta resistenza e mobilità). Ulteriore stretta, quella sulle dimensioni degli imballaggi, che dovrà essere ridotta al minimo necessario per garantirne la funzionalità. I parametri di riferimento sono stabiliti in relazione alle altre caratteristiche di prodotto: protezione dei beni da contenere; efficienza di fabbricazione e riempimento; logistica (ossia distribuzione, trasporto, manipolazione e stoccaggio); finalità particolari del packaging; adempimento di obblighi di legge (come l'appro-

sione di avvertenze di pericolo); igiene e sicurezza.

Ancora, dal 2030 gli operatori economici dovranno (tranne mirate eccezioni) assicurare che almeno il 40% di imballaggi utilizzati per trasporto e vendita sia riutilizzabile, ossia concepito, progettato e commercializzato per essere reimpiegati più volte, con il maggior numero possibile di rotazioni nelle condizioni d'uso normalmente prevedibili. La percentuale salirà al 70% nel 2040. Specifiche percentuali sono altresì previste per imballaggi multipli e contenitori di bevande.

Altra prescrizione vincolante sarà l'utilizzo di una crescente percentuale minima di materiale riciclato nella produzione del packaging. L'obbligo riguarderà inizialmente gli imballaggi in plastica, con standard quali-quantitativi di componente riciclata sempre più elevati, secondo un calendario che va dal 2030 al 2040. Conseguenziale a questa caratteristica, quella del crescente margine di riciclabilità dei nuovi imballaggi generati, da soddisfare gradualmente entro il 2038.

Ma la lista delle qualità ambientali obbligatorie non è esaurita dal neo regolamento 2025/40/UE. Come chiarito dallo stesso, a tali standard potranno affiancarsi le ulteriori prescrizioni stabilite dall'UE sulla base del più generale regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (il 2024/1781/UE). Le ulteriori regole potranno riguardare gli imballaggi in modo indiretto, stabilendo infatti requisiti di progettazione o riprogettazione dei prodotti che incideranno, di conseguenza, anche sul modo di concepire (in senso di minore impatto ambientale) anche il loro packaging.

L'aumentato rischio di greenwashing. Le prescrizioni del nuovo regolamento imballaggi promettono di amplificare la portata delle ultime regole europee di contrasto al "greenwashing" introdotte dalla direttiva 2024/825/UE nella direttiva 2005/29/CE. La direttiva n. 29, come accennato, vieta le "pra-



tiche commerciali ingannevoli", ossia quelle azioni promozionali che, a causa del loro contenuto, sono idonee a far prendere ai consumatori decisioni di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso in relazione a determinati prodotti. E fornisce anche un elenco delle pratiche commerciali che per presunzione legale sono da considerarsi ingannevoli, quindi senza l'onere di doverne provare nel caso concreto l'ingannevolezza.

Nella lista delle pratiche "in ogni caso" ingannevoli figura (dopo l'intervento della direttiva 2024) proprio il "presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta dell'operatore economico". Dunque, le asserzioni ambientali relative agli imballaggi irrispettose dei limiti stabiliti dal neo regolamento potranno per presunzione di legge costituire "pratiche commerciali ingannevoli", nel caso specifico greenwashing. Ma la portata del neo regolamento sugli imballaggi sembra andare anche oltre. Infatti, mentre il campo di applicazione della direttiva 2005/29/Ce è limitato per sua stessa definizione alle pratiche commerciali sleali "delle imprese nei confronti dei consumatori", quello del neo regolamento no. Dunque, le asserzioni ambientali sugli imbal-

laggi che non rispetteranno i requisiti del regolamento appaiono poter essere sanzionabili a titolo di greenwashing anche se idonee a trarre in inganno soggetti diversi dai consumatori. Dunque, anche qualora utilizzate, per esempio, nella comunicazione business to business.

L'operatività delle nuove regole europee. Obblighi e divieti dettati dal nuovo regolamento imballaggi saranno direttamente vincolanti (senza bisogno di atti nazionali di recepimento) per tutti gli operatori economici che agiscono nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea a partire dal 12 agosto 2026. Le nuove norme eurounitarie prevarranno dunque sulle eventuali disposizioni nazionali incompatibili, che andranno disapplicate. A livello italiano, la disciplina sugli imballaggi è attualmente atomizzata in molteplici provvedimenti normativi. Se il Codice ambientale (dlgs 152/2006) si occupa prevalentemente della loro gestione come rifiuti, le specifiche regole sull'etichettatura sono contenute in altri atti (come il dm 360/2022), quelle sulla presenza di sostanze chimiche in ulteriori provvedimenti.

Le ultime e specifiche regole sul greenwashing previste dalla direttiva 2024/825/UE, per essere vincolanti nei confronti degli stessi operatori, dovranno invece essere prima

recepite dai singoli Stati membri mediante uno specifico atto normativo. In base alla direttiva del 2024, gli Stati membri dovranno pubblicare le misure necessarie per conformarsi entro il 27 marzo 2026, ed applicarle dal successivo 27 settembre 2026.

La trasposizione italiana della specifica direttiva sul greenwashing è prevista dallo schema di "Legge di delegazione europea 2024" attualmente all'esame del Parlamento, ed avverrà verosimilmente tramite l'aggiornamento del dlgs 206/2005, il noto "Codice del consumo".

Quest'ultimo, sebbene ad oggi privo di specifiche disposizioni contro l'ambientalismo di facciata, è già utilmente impiegato dalle Autorità di competenza per perseguire le fattispecie di ambientalismo di facciata. Pertanto, l'inosservanza delle specifiche regole sulle asserzioni verdi sugli imballaggi (che tecnicamente saranno operative prima dell'aggiornamento del Codice del consumo) sarà fin dalla loro applicabilità prontamente sanzionabile. E questo con importi importanti, se si pensa che nel febbraio 2025 l'utilizzo di dichiarazioni ambientali ambigue è costato ad una azienda operante sul territorio italiano la sanzione di otto milioni di euro, irrogata mediante rituale delibera da parte della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

— © Riproduzione riservata — ■

Imballaggi, regole Ue per evitare il greenwashing

I provvedimenti Ue di riferimento	1) Regolamento 2025/40/UE: <ul style="list-style-type: none">• nuova disciplina su progettazione imballaggi e gestione relativi rifiuti 2) Direttiva 2005/29/Ce (e successive modifiche): <ul style="list-style-type: none">• disciplina generale su pratiche commerciali sleali
I requisiti delle "asserzioni ambientali" sugli imballaggi	3) I messaggi commerciali green sul packaging sono legittimi se: <ul style="list-style-type: none">• riferiti a proprietà che superano le prescrizioni obbligatorie minime• specificano se le qualità si riferiscono a parti, intero bene o tutte le unità• fondati su documenti tecnici predisposti ex regolamento 2025/40/UE